

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI

IL SINDACO
F.to MARCO WALTER COLUMBU

COMUNE DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO

Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Publicato il 02/04/2012

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesesa, è stata pubblicata all'albo pretorio dal 02/04/2012 e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 COMMA 2° LEGGE 142/90.
F.to IL SEGRETARIO

N° 18 del 29/03/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **12.00** nella sala delle Adunanze del Comune, convocata con appostio avviso, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone seguenti:

	Nominativo	Presente
1	MARCO WALTER COLUMBU	SI
2	ANNA BUSSU	SI
3	FRANCESCO BARONE	NO
4	PATRIZIO MAZZETTE	SI
5	MARIO NONNE	NO

Presiede la seduta il **Sindaco MARCO WALTER COLUMBU**, con l'assistenza del Segretario, **DOTT. STEFANO SCHIRMENTI**.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che in è intenzione di questa amministrazione stipulare una Convenzione con la società “ Il Cane Fonnese di Nonne Mario & C. S.A.S.” iscritta al Registro della Imprese di Nuoro nella sezione Ordinaria con il numero Repertorio Economico Amministrativo 78784 – con sede in Fonni (NU), Viale del Lavoro n°8 int.1 – CAP 08023, per la tutela, la gestione del servizio di cura, ricovero custodia, presso il canile “Il Cane fonnese”, dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale;

VISTA la legge n. 281/1991 in materia di affezioni e prevenzione del randagismo;

VISTA la L.R. n. 21 del 18.05.1994 recante “Norme per la protezione degli animali ed istituzione dell’Anagrafe Canina”;

VISTA la L.R. 01.08.1996 recante modifiche ed integrazioni alla sopra citata L.R. 21/1994;

VISTO il Regolamento di attuazione della Legge quadro 281/91, delle L.R. 21/94 n. 35/96 sulla prevenzione del randagismo approvato con D.P.G.R. n. 01 del 04.03.1999;

CONSIDERATO che questo Comune non dispone, allo stato attuale, nel proprio ambito comunale di un idonea struttura per il ricovero degli animali abbandonati o randagi e che il canile di Fonni risponde alle caratteristiche previste dal Regolamento adottato in materia dalla Regione Autonoma della Sardegna;

RITENUTO, pertanto, opportuno di affidare mediante apposita Convenzione da stipulare con la Società “Il cane Fonnese sas” di Nonne Mario, con sede in Fonni, in Viale del Lavoro n. 8, per la gestione per il servizio di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs.267/2000 T.U. EE.LL.;

UNANIME

DELIBERA

- **DI CONSIDERARE**, quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI AFFIDARE** mediante Convenzione da stipulare con la Società “Il cane Fonnese sas”, con sede legale in Fonni in Viale del Lavoro, Legale Rappresentante il Sig. Nonne Mario, nato a Fonni il 15.08.1972 e ivi residente in Viale del Lavoro, n.8 – C F. NNNMRA72M15D665F, per la gestione del servizio di cura, ricovero e custodia, dei cani abbandonati o randagi ritrovati nel territorio comunale;
- **DI DEMANDARE** al servizio di vigilanza l’applicazione della presente delibera e della convenzione allegata;
- **DI PROVVEDERE** con successiva determinazione del Responsabile del Servizio agli impegni di spesa ed alle relative liquidazioni dei rimborsi delle spese dovute alla Società in rapporto al numero degli animali catturati e custoditi;
- **DI DARE MANDATO** agli Uffici competenti affinché si provveda ad inoltrare apposite istanze per l’ammissione ai fondi e ai contributi previsti dalla vigente normativa;

- **DI RENDERE** il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella proposta di deliberazione)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
Ing. Davide Soro

COMUNE DI

PROVINCIA DI NUORO

VIA

TEL..... FAX

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
CURA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI ABBANDONATI O RANDAGI**

L’anno duemiladodici, addì del mese di Aprile, nella sede del Comune di Ollolai,

tra il Signor Nonne Mario, nato a Fonni il 15/08/1972, ivi residente in V.le del Lavoro n°8, cod. fisc. NNNMRA72M15D665F, Legale Rappresentante della Società “ Il Cane Fonnese di Nonne Mario & C. S.A.S.” iscritta al Registro della Imprese di Nuoro nella sezione Ordinaria con il numero Repertorio Economico Amministrativo 78784 – con sede in Fonni (NU), Viale del Lavoro n°8 int.1 – CAP 08023, di seguito denominata Società

e

il Signor Davide Soro, nato a Nuoro il 24/02/1977 residente a ollolai in Via repubblica n 66, cod. fisc. SRODVD77B24F979P, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ollolai, di seguito denominato Comune convenzionato

Premesso che

- la Società “Il Cane Fonnese” possiede giusta Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di Canile rilasciata in data 9 Marzo 2004 dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Fonni, dietro parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio di Sanità Animale – Distretto di Nuoro dell’Azienda USL 3 Nuoro, Dott. Diego Carzedda, prot. 517/2004;
- che la medesima Società è autorizzata alla stipula di Convenzioni con gli

Enti locali interessati che ne facciano richiesta ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 18 Maggio 1994, n. 21 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 4 Marzo 1999, n.1;

- che l’Amministrazione Comunale di Ollolai, come da deliberazione della G. C. n .18 del 29/03/2012, intende affidare alla Società “Il Cane Fonnese” il servizio di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi;

vista la Normativa in materia:

Legge n. 281 del 14.08.1991, L.R. n. 21 del 18.05.1994 come modificata dalla L.R. n. 35 del 01.08.1996, Regolamento di attuazione delle suddette Leggi approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 04.03.1999, Delibera di Giunta Regionale G.R. n. 37/32 del 30/07/2009, Deliberazione G.R. n. 17/39 del 27/04/2010 e Allegato,

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La premessa in narrativa fa parte integrante del presente atto.

ART. 2

Il Comune, con la presente Convenzione, affida la gestione del servizio di cura, ricovero e custodia dei cani randagi catturati nel proprio territorio comunale alla Società “Il Cane Fonnese di Nonne Mario & C S.A.S.” – loc. Jenna Ventosa, Fonni - per il periodo di anni, in particolare per le seguenti attività:

- 1) Custodia degli animali recuperati presso il Canile di proprietà della Società;
- 2) Alimentazione quotidiana degli animali secondo diete concordate col veterinario responsabile sanitario della struttura e cure medico-veterinarie necessarie;
- 3) Pulizia e disinfezione dei ricoveri, gabbie, box, paddock e degli spazi di servizio, nonché dei locali della stessa Società con le modalità indicate dal veterinario, responsabile sanitario;
- 4) Cura delle attività ludiche e relazionali dei soggetti ospitati secondo

un protocollo concordato col veterinario.

5) Gestione amministrativa delle pratiche di adozione.

ART. 3

Le specifiche prestazioni richieste alla Società ed ogni altra cosa che ne costituisce presupposto, effetto o conseguenza, sono quelle indicate al precedente art. 2 di cui la Società è a conoscenza.

ART. 4

La Società si impegna a ricoverare presso il Canile “Il Cane Fonnese di Nonne Mario & C. S.A.S.” con sede in Fonni , tutti i cani in stato di abbandono catturati nel territorio del Comune convenzionato, provvedendo alla loro alimentazione e cura, con scrupolosa osservanza di tutte le norme in materia di protezione animale e lotta al randagismo.

ART. 5

Il compenso stabilito per gli adempimenti e le prestazioni richieste con la presente

Convenzione è pari a complessivi €2,40 giornalieri (compresa Iva) per soggetto ospitato;

il compenso sopra indicato (omnicomprensivo di tutto) sarà erogato per il servizio di cura, ricovero e custodia di cui all’art. 2 prevedendo:

- **un importo pari a €2,40 (diconsi euro due/40) giornalieri per ogni cane.**

ART. 6

I pagamenti dovranno avvenire con scadenza trimestrale, entro e non oltre 15 gg. dal compimento del mese di competenza, sul Conto corrente bancario intestato alla Società “Il Cane Fonnese di Nonne Mario & C. S.A.S.” n° C.C.B.

IT54Z0101585290000070266159 Banco di Sardegna Sede di Fonni

ART. 7

Il mancato versamento entro i termini previsti dal precedente art.6, costituisce causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione.

Nel caso di risoluzione della presente Convenzione, il Comune convenzionato dovrà provvedere al ritiro dei propri cani dal canile ospitante.

ART. 8

Ai fini della liquidazione dei compensi di cui all’art. 5 dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa, allegato al registro delle presenze nel canile firmato dal legale rappresentante della società.

Nel documento devono essere indicati i seguenti parametri di valutazione:

- a) Numero dei cani entrati nel Canile.**
- b) Adottati da terzi;**
- c) Morti naturalmente;**
- d) Abbattuti con metodo eutanascico;**
- e) Ancora ricoverati.**

Deve essere allegata copia del registro di carico/scarico, dal quale si evincono i giorni di permanenza complessiva di ciascun cane.

Il bilancio, dovrà essere documentato delle pezze giustificative relative, ovvero copie

Conformi delle fatture o ricevute fiscali relative al periodo oggetto della convezione

Comprovanti l’avvenuta fornitura o prestazione e nel caso di spese veterinarie, queste

Dovranno essere specificate.

La società si obbliga altresì, pena la risoluzione della presente, di adempire alle Prescrizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della

Legge 136/2010.

ART. 9

Il compenso pattuito al precedente art. 5 si intende comprensivo di ogni prestazione, dell'acquisto di beni materiali da utilizzare per le attività assegnate dall'art 2, comprese le cure medico-veterinarie.

ART. 10

In caso di inadempienze si procederà alla risoluzione della presente Convenzione con le modalità di cui all'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

In caso di rescissione o risoluzione della Convenzione il compenso spettante alla Società sarà commisurato all'attività svolta fino a quella data.

ART. 11

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione della presente Convenzione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Nuoro.

ART. 12

La presente Convenzione ha validità di anni dal..... al Potrà essere prorogata mediante adozione di atto formale.

Letto, confermato e sottoscritto

Nel Comune di
Li,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

Sig. Mario Nonne

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....